

RIVISTA CRITICA

DEL

Anno XXI - 1

Marzo 2003

Trimestrale

DIRITTO PRIVATO

ESTRATTO

F. DI CIOMMO

**INTERNET E CRISI DEL DIRITTO PRIVATO:
TRA GLOBALIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE
E ANONIMATO VIRTUALE**

Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale

Francesco Di Ciommo

SOMMARIO: 1. – Nuove tecnologie e diritto. 2. – La rete Internet. 3. – La “comunità” di Internet. 4. – Globalizzazione, dematerializzazione e delocalizzazione delle attività compiute in rete. 5. – L’anonimato di cui gode l’utente in rete. 6. – L’esigenza di sottrarre Internet al cono d’ombra della deregolamentazione.

1. Negli ultimi vent’anni, in tutto il mondo progredito l’evoluzione della scienza applicata, e dunque della tecnologia, ha fatto registrare risultati sorprendenti, tanto per la qualità e la portata dei nuovi prodotti, quanto per la rapidità con cui ad una innovazione ne segue un’altra, che supera la prima ed a sua volta è destinata ad essere superata, di lì a poco, da un ulteriore sviluppo della tecnica. Ciò ha determinato cambiamenti sociali che non appare azzardato definire epocali.

Come è stato recentemente notato, «la cultura scientifica, propria della nostra società della conoscenza del terzo millennio, non è omologabile alle culture storiche della civiltà del passato perché mentre le culture storiche erano espressione di società statiche basate sulla conservazione di depositi culturali tradizionali, la nostra cultura è espressa da un dinamico mondo di scienziati e di ricercatori della conoscenza, rivolti al futuro, liberi dal principio di autorità e scevri dal pensiero magico»¹. Le tensioni sociali, determinate dall’apertura dei nuovi scenari tecnologici, riguardano tutte le dimensioni umane tradizionali. Tanto per fermarci ad alcuni esempi, possiamo osservare come le acquisizioni della scienza applicata consentano di ragionare, oggi, di ingegneria genetica, procreazione artificiale, medicina predittiva, rapporti interpersonali telematici, operazioni commerciali virtuali e simulazioni digitali della realtà biologica. Tutto ciò permette, sin d’ora, di sottolineare come l’evoluzione dell’uomo – per l’influenza esercitata dall’applicazione delle scoperte scientifiche e delle trovate tecniche di nuovo conio – sembri destinata, nei prossimi anni, a subire un processo di fortissima accelerazione.

Di fronte ai cambiamenti in parola, che schiudono scenari inesplorati, il diritto – ed in particolare il diritto privato, che, più

¹ A. Viterbo - A. Codignola, *L’informazione e l’informatica nella società della conoscenza*, in «Dir. informaz. e informatica», 2002, p. 24.

di altre branche dell'ordinamento, appare investito dalle novità – non può restare indifferente ed è anzi chiamato ad occuparsi, senza esitazioni e con competenza tecnica, del dato reale che si evolve². In proposito, autorevole dottrina ha rilevato come, mentre la scienza in sé, e cioè l'attività umana che si limita a perseguire e realizzare la conoscenza, opera su un piano che non interferisce con quello del diritto, in quanto essa è «ordine del sapere» e il diritto «ordine dell'agire», la scienza applicata, e dunque la tecnica, è ontologicamente destinata ad essere regolata dal diritto in quanto questa, nel suo incedere, modifica necessariamente i ritmi e i modi dell'agire³.

Che l'evoluzione della scienza applicata abbia ricadute dirette sullo sviluppo del diritto, del resto, è testimoniato da secoli di storia del pensiero giuridico. Le novità tecniche hanno sempre determinato importanti modificazioni sociali ed hanno finito per influenzare, di riflesso, l'evoluzione dell'ordinamento giuridico. Basta, in proposito, osservare che per rintracciare l'epifania del diritto, e dunque le origini storiche dello stesso, Giovanni Pugliese – muovendo «dal postulato che il diritto sia sorto quando si costituì una, sia pur embrionale, comunità, dotata di un minimo di organizzazione» – per individuare la prima comunità, ragiona sul momento in cui l'uomo acquisisce «un dominio

² Chi scrive ha già, in altra sede, avuto modo di notare che: «Nel secolo appena trascorso i giuristi hanno dovuto a più riprese confrontarsi con problematiche sempre nuove, generate – con un'abbondanza forse mai conosciuta in passato – soprattutto dall'accelerazione dell'evoluzione del pensiero scientifico. I tanti fattori innovativi che, alla vigilia del terzo millennio, hanno modificato il nostro modo di abitare la terra, di vivere il presente e di pensare il futuro, hanno creato i presupposti perché la realtà normativa si arricchisse ed allo stesso tempo si complicasse» (*L'informazione giuridica nell'era digitale: un trade-off inevitabile tra quantità e attendibilità?*, Introduzione a F. Di Ciommo (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, Milano, 2002, p. XV). Per ulteriori approfondimenti su questo ed altri argomenti oggetto della presente riflessione, si rinvia ad un lavoro più ampio di prossima pubblicazione.

³ Proseguendo per questa via, si giunge ad osservare che «la scienza, come conoscenza e ricerca della conoscenza, è fuori dall'agire governato dal diritto (salva la liceità dei mezzi); anzi, essendo la regola giuridica condizionata dal sapere e l'agire condizionato alla consapevolezza (ad evitare quelle che Angelo Falzea ha chiamato "tragedia della irrazionalità"), il diritto deve (o dovrebbe) non solo favorire la conoscenza, e quindi la ricerca, ma adeguarsi ad essa. La scienza dunque è libera e lo dice anche l'art. 32 della nostra Costituzione la quale all'art. 9 vuole appunto la promozione della ricerca. Quando dalla conoscenza si passa all'azione, l'azione è [o dovrebbe essere] soggetta al diritto che è espressione della coscienza sociale e dei valori che la ispirano; è soggetta al diritto come ogni attività dei consociati; è soggetta al diritto nei mezzi e nei fini. Spetta al diritto stabilire non quali risultati siano ottenibili ma se siano socialmente ammissibili ed utilizzabili e da chi siano realizzabili» (così G. Oppo, *Scienza, diritto, vita umana*, in «Riv. dir. civ.», 2002, p. 11).

del fuoco sufficiente a creare focolari attorno a cui riunire gruppi parentali»⁴. Così, in qualche modo, evocando la celebre pagina mitologica in cui Platone descrive come Prometeo, quando giunse «anche per le stirpi mortali il momento fatale della loro nascita», decise di donare all'uomo «il sapere tecnico», dopo aver scoperto che Epimeteo – al quale era stato dato incarico di distribuire a ciascun essere mortale «facoltà naturali» in modo conveniente – aveva esaurito tali facoltà tra gli «esseri privi di ragione»⁵.

Ciò detto, occorre, altresì, puntualizzare che, a ben vedere, un doppio filo lega il diritto alla comunità di cui è espressione: non solo, infatti, esso, al di là del mito del contratto sociale⁶, nasce per regolare la convivenza pacifica tra i membri della comunità, e in tal senso non può non essere direttamente influenzato dall'evoluzione del contesto sociale di riferimento; bensì, lo stesso è chiamato oggi – in un mondo che ha perso la «sicurezza» ottocentesca⁷ – a svolgere anche un ruolo di indirizzo di

⁴ G. Pugliese, voce *Diritto*, in «Enc. Sc. Soc.», III, Roma, 1993, p. 34 s. Per gli opportuni approfondimenti di carattere antropologico, v. B. Chiarelli, *Origini della socialità e della cultura umana*, Roma-Bari, 1984. Del resto, già molti decenni prima di Pugliese, R. De Ruggiero, nel suo celebre manuale di *Istituzioni di diritto civile*, vol. I, Napoli, 1921, p. 13, rifuggendo da ogni tentazione naturalistica e sottolineando il legame inscindibile tra ordinamento giuridico e società, scriveva: «il diritto è norma delle azioni umane nella vita sociale, stabilita da un'organizzazione sovrana e imposta coattivamente all'osservanza di tutti. Esso sorge come un prodotto della vita sociale, e come creazione dello spirito umano: dagli uomini è creato ed agli uomini serve, poiché le azioni loro governa, dirigendole al fine supremo che è la realizzazione del bene».

⁵ «Epimeteo, al quale mancava compiuta sapienza, aveva consumato, senza accorgersene, tutte le facoltà naturali in favore degli esseri privi di ragione; gli rimaneva ancora da dotare il genere umano e non sapeva davvero cosa fare per trarsi dall'imbarazzo. Proprio mentre si trovava in tale imbarazzo, sopraggiunge Prometeo a controllare la distribuzione: vede che tutti gli esseri viventi armoniosamente posseggono di tutto, e che invece l'uomo è nudo, scalzo, privo di giaciglio e di armi; era ormai imminente il giorno fatale, giorno in cui anche l'uomo doveva uscire dalla terra alla luce. Prometeo, allora, trovandosi appunto in grande imbarazzo per la salvezza dell'uomo, ruba a Efesto e ad Atena il sapere tecnico, insieme con il fuoco – ché senza il fuoco sarebbe stato impossibile acquistarlo o servirsene –, e così ne fece dono all'uomo. L'uomo in tal modo ebbe la scienza della vita [...]» (da Platone, *Protagora*, trad. it. di F. Adorno, Bari, 1971, p. 320c ss.).

⁶ Per una convincente demistificazione del mito del contratto sociale, v. B. De Mandeville, *The Fable of the Bees. or Private Vices, Publick Benefits*, Oxford, 1924, vol. II, in particolare pp. 132 e 285.

⁷ Sul rapporto tra evoluzione tecnica, sviluppo socio-culturale e funzioni del diritto, scrive N. Irti, *L'età della decodificazione*, 1979, IV ed., Milano, 1999, pp. 21-22 e 25-26: «Il periodo di storia europea, che copre gli anni dalla metà del secolo decimonono sino ai bagliori della prima guerra mondiale, si consegna al nostro ricordo come il "mondo della sicurezza". [...] Il senso della sicurezza nasce dalle

tale evoluzione, in quanto strumento la cui funzione non si riduce alla gestione dei conflitti, ma comprende anche la loro prevenzione⁸.

L'evoluzione scientifica e tecnologica degli ultimi decenni, dunque, ha determinato profondi e rapidi cambiamenti sociali, dai quali il diritto non può prescindere, e dei quali, anzi, esso deve farsi carico, sviluppando una rapidità di adattamento ed una capacità di comprensione di fenomeni affatto nuovi, che ad oggi non ha⁹. Da qui, l'opportunità per il giurista di stabilizzare un

strutture profonde della società. La borghesia, uscita vittoriosa dalla grande Rivoluzione, è la nuova classe dirigente: *élite* portatrice di una tavola di valori, in cui tutta la società è chiamata a riconoscersi. [...] Il valore originario e fondamentale è costituito dall'individuo, dalla sua capacità di esprimersi sulle cose esterne, di correre il rischio del successo o dell'insuccesso, e così di inserirsi nell'operosa continuità delle generazioni. Intorno all'individuo, fonte di iniziative e centro di responsabilità, si edificano tutte le relazioni sociali. Le innumerevoli scoperte della scienza e della tecnica esaltano l'ingegno e l'audacia dei singoli: segni di quella fiducia nel progresso, che spinge milioni di uomini e che ha la forza intima ed austera di una religione. Quale è la funzione del diritto nel "mondo di ieri", in questo universo storico che si svolge nel segno della creatività individuale? Al diritto si chiedono gli strumenti, che possano offrire la più rigorosa garanzia dei valori dominanti e, dunque, che agevolino la piena attuazione delle scelte individuali. Forse è qui la chiave di lettura dell'intera epoca: la vita come *scelta di fini*, affidati al calcolo di convenienza ed all'incontrollabile valutazione del singolo. [...] In questa luce si precisa già lo spazio riservato al diritto: che non è di scegliere i fini – e di comandarli o suggerirli ai singoli –, ma di predisporre gli strumenti necessari affinché ciascuno possa conseguire gli scopi desiderati». Lo stesso A., dopo qualche pagina continua affermando: «Il discorso ha sostato sul "mondo di ieri", non già perché lo spirito conservatore del giurista avverta il fascino dei miti ottocenteschi, ma perché la storia europea, successiva alla prima guerra mondiale, percorre linee di diversità o di conflitto con le forme di quel mondo. La bufera investe le vecchie strutture sociali, trascina e confonde milioni di uomini sui campi di battaglia, solleva problemi di entità e dimensioni imprevedibili. Lo Stato non può più assistere inerte, semplice garante delle regole del giuoco; ma interviene nell'economia, limita i poteri negoziali dei privati, assume – sono ormai gli anni delle grandi crisi – la figura e la responsabilità dell'imprenditore. La storia subisce così un'improvvisa *accelerazione*, appena nel giro di qualche decennio, la società non si riconosce più nella tavola di valori e di modelli, proposti dalla borghesia liberale. L'eclissi si consuma in anni tragici e brevi. Al regno dell'immutabilità e del duraturo succede la nervosa "accelerazione della storia"».

⁸ La funzione maieutica del diritto era evidenziata già da T. Hobbes, *Elementorum philosophie sectio tertia: De cive* (1642), trad. it. *Elementi filosofici sul cittadino*, cap. XIV, § 2, in *Opere politiche*, Torino, 1971, I, pp. 269-271.

⁹ S. Rodotà, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 9, osserva come «l'intreccio tra innovazione tecnologica, mutamento sociale e soluzioni giuridiche pone ogni giorno problemi di fronte ai quali spesso appaiono del tutto improponibili i vecchi criteri, le ricette conosciute. Molti hanno fretta, invocano risposte definitive, e talvolta cercano di imporle. Ma la realtà non è soltanto mutevole e, come tale, sfugge continuamente agli schemi nei quali si vorrebbe costringerla: è pure straordinariamente ricca, e non può essere compresa con le vecchie categorie. Per questo occorrono analisi, ricognizioni puntuali delle nuove questioni, prima di correre verso soluzioni frettolose, e inefficienti».

proficuo dialogo con i tecnologi, che sono gli unici a poter spiegare compiutamente verso quali orizzonti tecnologici stiamo muovendo, con i filosofi, che più di altri possiedono gli strumenti per approfondire lo studio delle nuove dimensioni, nonché con gli storici, i sociologi, gli economisti e gli antropologi che, lavorando all'unisono, possono, in qualche maniera, e ciascuno apportando le proprie competenze specifiche, descrivere l'impatto sociale delle innovazioni e prevedere i conseguenti problemi relazionali emergenti. Si tratta, per questa via, di fondare una nuova metodologia d'indagine giuridica, e ciò al fine di difendere dapprima la cultura del diritto¹⁰, quindi la sua stessa esistenza¹¹.

2. Il fenomeno Internet rappresenta, in questo momento, il fronte più avanzato dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in definitiva, l'emblema stesso della società che, proprio per il *medium* che sempre più utilizza per comunicare, viene definita digitale, o telematica¹². Tale defi-

¹⁰ F. Wieacker, il noto storico del diritto di nazionalità tedesca, discorrendo delle modifiche sociali prodotte dall'avvento dell'economia industriale negli ultimi due secoli, già nel 1974, scriveva: «Un ulteriore disorientamento della scienza del diritto privato, del suo metodo, del suo sistema e dei suoi concetti è sempre incombente, finché la teoria pecca, in quanto non analizza i materiali offerti dalla realtà e dà loro una forma, ma si ostina nelle sue abitudini, lamentando inutilmente che il diritto privato sia stato limitato dai pubblici poteri; e finché la prassi, cioè la legislazione e l'amministrazione peccano, in quanto – sottovalutando "l'intelletto e la scienza", cioè la teoria pura e il metodo – perseverano in frettolose soluzioni momentanee e in rozze improvvisazioni, invece di considerare i principi fondamentali che guidano la costruzione della società contemporanea. La storia del diritto europeo insegna che le situazioni in cui l'appassionata ricerca teoretica rimaneva indietro rispetto ai bisogni quotidiani comportavano sempre inutili perdite di energie [...]. La scienza del diritto privato si libererà da questi pericoli grazie a teorici e a pratici capaci di tenere ben presenti tali condizioni di esistenza di una cultura giuridica» (*Industriegesellschaft und Privatrechtsordnung*, Francoforte, 1974, trad. it. *Diritto privato e società industriale*, Napoli, 1983, p. 41).

¹¹ In proposito, cfr. D. Messinetti, *Ritornare a Parmenide? È consigliabile, piuttosto, ripartire dalle «Institutiones»*, in questa «Rivista», 2000, p. 395, il quale propone di reagire al «fondamentalismo dell'economia» e della tecnologia, attualmente imperante, recuperando i «valori originari che caratterizzano il metodo proprio di una scienza giuridica». Difendere il diritto, in altre parole, vuol dire oggi, soprattutto, restituire alla metodologia di studio ed insegnamento della scienza giuridica rigore ed efficienza. Muovendo in questa direzione, lo stesso A., più recentemente, ha affermato: «L'unica alternativa, non subalterna all'universalismo ed al fondamentalismo dell'economia, oggi, [...] consiste nel] riuscire a pensare e tradurre in forme di comprensione razionale la relativizzazione tra i contesti giuridici, i contesti sociali ed i contesti economici, colti nella loro concretezza» (*I principi generali dell'ordinamento. Il pluralismo delle forme del linguaggio giuridico*, id., 2002, p. 7).

¹² La tecnologia digitale consente di rappresentare in forma di bit, e dunque in linguaggio binario, segnali di varia natura, che incorporano informazioni, opere dell'ingegno, banche dati, ecc. (cfr., per una introduzione – tecnicamente accessibi-

nizione dà conto di una trasformazione epocale che il mondo progredito ha subito negli ultimi dieci anni. Parlare di era digitale – moda oramai invalsa in ogni campo del sapere – serve ad evidenziare le radicali trasformazioni che hanno, negli ultimi due lustri, coinvolto il nostro modo di relazionarci con le cose, con gli eventi, con le informazioni e con gli altri¹³.

La rivoluzione in atto non trova le sue radici in movimenti culturali, filosofici o politici (sebbene, come era facile prevedere, abbia dato luogo a movimenti di tal fatta), in quanto essa è determinata, più semplicemente, dall'utilizzazione diffusa del nuovo strumento di comunicazione (il *medium*, per l'appunto)¹⁴. È forse la prima volta nella storia recente dell'umanità che un'innovazione di processo influenza in modo tanto diretto i comportamenti umani al punto da determinare così importanti trasformazioni culturali e sociali.

Ma cos'è realmente Internet, e cioè il soggetto principale di questa rivoluzione? Dal punto di vista tecnico può dirsi, semplificando, che esso non è una realtà fisica o tangibile, ma una rete globale che, interconnettendo un numero infinito di reti settoriali o locali, collega più computer o più *network* attraverso l'utilizzazione di protocolli comuni; si tratta, dunque, di una «rete di reti» (questa è la definizione che ne dà la Corte Federale degli Stati Uniti – Distretto Orientale della Pennsylvania, nella sentenza dell'11 giugno 1995¹⁵), che si avvale, al fine di trasferire fisica-

le – al tema, il fortunato lavoro di N.P. Negroponte, *Being Digital*, trad. it. *Essere digitali*, Milano, 1995, II ed., Milano, 2001). Il termine “telematica” nasce dalla fusione della parole “telecomunicazione” e “informatica”; con esso si fa riferimento alla integrazione tecnologica che, sfruttando le reti di telecomunicazione tradizionali, consente ai dati elaborati dai computer di essere trasferiti da un luogo fisico ad un altro, così permettendo ad elaboratori elettronici ubicati a distanza di dialogare (cfr. G. Frosini, *Telematica ed informatica giuridica*, in «Enc. dir.», XLIV, Milano, 1992, p. 60; nonché G. Richieri, *Le autostrade dell'informazione*, in «Problemi dell'informazione», 1995, p. 27). L'evoluzione delle tecnologie in parola è tale che ogni definizione sembra destinata ad una inevitabile precarietà. Il concetto stesso di telematica, per certi versi, appare oggi in via di superamento.

¹³ Per un'interessante descrizione della situazione esistente dieci anni fa e per una puntuale previsione degli scenari che, di lì a poco, si sarebbero delineati, v. D. Ronfeldt, *Cyberocracy is coming*, in 8 «Information Society», 1992, pp. 243-296. Sul punto, cfr. F. Di Ciommo, *Internet (responsabilità civile)*, voce dell'Enc. giur. Treccani, Aggiornamento X, 2002.

¹⁴ Cfr. J. Naisbitt, *High Tech - High Touch*, New York, 1999; A.L. Shapiro, *The Control Revolution: How the Internet is Putting in the Charge and Changing the World We Know*, New York, 1999; L. Paccagnella, *La comunicazione al computer*, Bologna, 2000; F. Rampini, *Una rivoluzione in corso*, Bari, 2000; D. Amor, *E-Business. Vivere e lavorare in un mondo interconnesso*, Milano, 2000.

¹⁵ La sentenza è pubblicata in «Dir. informaz. e informatica», 1996, p. 604, trad. e nota di V. Zeno-Zencovich.

mente i segnali delle tradizionali reti fisiche di telecomunicazione, e in particolare – sino ad oggi – della rete telefonica. Come è stato notato, l'idea realmente innovativa, dalla quale ha preso le mosse Internet, è quella di creare un protocollo comune tra computer. Non a caso, infatti, quando si parla di internet (con la lettera iniziale minuscola) ci si riferisce, non alla rete, ma alla «famiglia di protocolli per lo scambio di dati in forma digitale» che le consente di funzionare¹⁶. Il protocollo è un sistema di regole condivise che permettono a elaboratori di potenza e genere diversi di scambiarsi dati e, più in generale, di interagire. Il protocollo di comunicazione di base di Internet è denominato TCP/IP (acronimo di *Transmission Control Protocol /Internet Protocol*); esso, più precisamente, è una famiglia di protocolli¹⁷.

L'uso quotidiano, da parte di milioni di persone in tutto il mondo, di computer collegati alle reti locali che condividono i protocolli utilizzati in Internet, ha creato le condizioni per la nascita di quella che viene definita la comunità globale o comunità cibernetica. Questa comunità è diversa da ogni altra sotto tanti punti di vista, e – volendosi attenere alle teorie per cui vi sarebbe comunità soltanto quando gli individui che la compongono sono uniti da un dovere che li rende non interamente padroni di sé stessi¹⁸ – essa non potrebbe nemmeno essere considerata propriamente tale, visto che, in rete, sino ad ora, i cibernauti vivono in assoluta libertà e non condividono, tutti insieme, valori, interessi e finalità per i quali sacrificano parte della propria soggettività.

Volendo sintetizzare le caratteristiche principali di quella che, con la riserva appena enunciata, può comunque definirsi la comunità di Internet¹⁹, occorre, per prima cosa, notare come la

¹⁶ Così C. Parodi - A. Calice, *Responsabilità penali e Internet*, Milano, 2001, p. 6.

¹⁷ Vedi G. Pascuzzi, *Internet*, in *Dig. civ.*, Aggiornamento, Torino, 2000, p. 531.

¹⁸ Cfr. C. Formenti, *Incantati dalla rete. Immaginari, utopie e conflitti nell'epoca di Internet*, Milano, 2000, in particolare p. 274; e R. Esposito, *Communitas. Origine e destino della comunità*, Torino, 1998. Cfr. anche T. Bender, il quale sostiene che: «A community involves a limited number of people in a somewhat restricted social space or network held together by shared understandings and a sense of obligation, Relationship are close, often intimate, and usually face to face. Individuals are bound together by affective or emotional ties rather than by a perception of individual self-interest. There is a "we-ness" in a community; one is a member» (*Community and Social Change in America*, New Brunswick, 1978, p. 7 s.).

¹⁹ C'è, del resto, chi, a proposito di Internet, parla di una «comunità della separazione libera da vincoli di appartenenza (che sono dell'ordine del proprio e della proprietà) e ispirata piuttosto ai principi della condivisione (nei quali il comune non è caratterizzato dal proprio, ma dall'improprio, e quindi dall'apertura all'alterità

comunicazione nella rete delle reti non risente delle distanze o delle barriere geografiche dato che ogni *user*, da qualunque parte del mondo, può comunicare con altri utenti che accedono ad Internet da qualsiasi altro luogo, o sfruttare un servizio prestato *on-line* da un *server* fisicamente ubicato ovunque, come se i suoi interlocutori si trovassero, in quel preciso istante, di fronte a lui²⁰. In questo senso si suole affermare che la comunicazione via Internet ha tra le sue principali caratteristiche la “globalità”, in quanto coinvolge utenti di qualunque nazionalità, cultura, lingua, tradizione e religione, e la “realità”, poiché consente di comunicare in tempo reale, e cioè senza tempi morti di attesa, salvo quelli eventuali che dipendono da difficoltà tecniche di collegamento o dall’eccesso di traffico sulle reti telematiche utilizzate.

La realtà della comunicazione in Internet, tuttavia, a prima vista non distingue il nuovo *medium* dal telefono, dalla televisione o dalla radio. E ciò in quanto, per comprendere sino in fondo la portata innovativa del fenomeno in parola, occorre far riferimento ad altre caratteristiche tecniche del *cyberspace*²¹. In particolare, giova evidenziare come, attraverso Internet, possano essere trasferiti materiali di vario tipo (testi, suoni, disegni, fotografie, filmati, ecc.); circostanza questa che rende la comunicazione in rete più complessa e completa rispetto ad ogni altra forma di comunicazione a distanza sinora conosciuta²². Si parla, a

non assimilata) [...] La comunità virtuale può evitare ricadute organicistiche di questo tenore proprio perché la via alla comunità non passa per la pienezza, integrità e trasparenza del soggetto, né per l’intersoggettività» (E. Greblo, *Comunità Virtuali*. in «Aut-Aut», gennaio-aprile, 1999, p. 66). E chi, pur condividendo questa impostazione, tuttavia avverte che tale comunità, proprio perché basata sulla non appartenenza e sulla fluidità delle relazioni, e caratterizzata da basse barriere all’entrata, basse barriere all’uscita e relazioni personali fondate sul mutuo aggiustamento e non sulla gerarchia, non può essere considerata la base di una nuova aggregazione sociale. Così W. Galston, *Does the Internet Affect Community? Some Speculation in Search of Evidence*, Kennedy Center for Government, Cambridge, 1998.

²⁰ Per una riflessione di qualche anno fa, ma ancora interessante ed attuale, sulla “morte” delle distanze causata dall’utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione, v. R. Cairncross, *The Death of Distance: How the Communications Revolutions Will Change Our Lives*, Boston, 1997, il quale, per inciso, sembra voler evocare G. Gilmore, *The Death of Contract*, versione it., Milano, 1997.

²¹ Di *cyberspace* parlò per la prima volta nel 1983 W. Gibson – nel suo celeberrimo romanzo pubblicato in Italia con il titolo *Neuromante*, Milano, 1984 – facendo riferimento ad una realtà priva di fisicità, nel senso tradizionale del termine, perché tutta ridotta a segnali digitali.

²² A conferma di quanto Internet sia destinato nei prossimi anni ad invadere la nostra quotidianità, modificandola sempre più profondamente, v., tra i tanti esempi possibili, il decreto del Ministero della Giustizia del 13 febbraio 2001, n.

tal proposito, di "multimedialità". Inoltre, in Internet è possibile costruire spazi virtuali (c.d. siti web), che offrono servizi o prodotti perennemente a disposizione di utenti che li vogliono visitare con finalità informative, ludiche, commerciali e quant'altro. All'interno del web l'utente, sfruttando la tecnologia ipertestuale, può muoversi liberamente scegliendo cosa fare e come farlo, cosa cercare e attraverso quali traiettorie²³; proprio per questo la c.d. navigazione in Internet è definita "interattiva": l'utente non subisce, più o meno, passivamente la comunicazione che gli arriva dal *medium*, come accade per la televisione o per la radio (almeno intese in senso tradizionale), ma muove egli stesso alla ricerca dei contenuti di cui ha bisogno e può addirittura partecipare all'offerta in rete dei contenuti, considerato che è molto semplice per chiunque pubblicare (*rectius*, immettere) materiali in Internet. Più avanti si tornerà sulle caratteristiche della comunicazione in Internet per meglio apprezzarne la portata innovativa e così capire quali sono i problemi giuridici che da queste derivano.

3. Propedeutica ad una seria riflessione sull'incrocio tra Internet e il diritto, inteso in senso tradizionale, si rivela un'indagine sulla comunità di utenti che popolano la rete telematica. Sintetizzando, occorre chiedersi – anche in ossequio al significativo brocardo *ubi societas ibi ius* (o viceversa) – che tipo di società sia quella dei cibernauti. Per rispondere a tale quesito, bisogna partire dall'analisi della sua componente fondamentale: l'uomo.

La c.d. identità informatica è uno dei portati più importanti della tecnologia digitale. Essa non nasce con Internet, in quanto

123, in «G.U.R.I.» n. 89 del 17 aprile 2001, che rappresenta uno dei passi effettuati nel nostro ordinamento verso il c.d. processo telematico. Ad oggi manca ancora il decreto ministeriale contenente le regole tecniche operative, cosicché la data di entrata in vigore di tale nuova forma di processo, fissata originariamente per il 1° gennaio 2002, è inesorabilmente slittata; in ogni caso, la strada sembra oramai segnata. Per gli opportuni approfondimenti sul punto, tra gli altri, v. S. Gattamelata, *Un nuovo tassello per un processo telematico (riflessioni sul decreto del Ministero della Giustizia 13 febbraio 2001, n. 123*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2001, p. 532.

²³ Il *World Wide Web* (indicato comunemente con l'acronimo "www", o con il diminutivo "web") nasce nel 1991 come sistema che permette una condivisione di informazioni tra computer basata sul linguaggio di programmazione HTML (*Hyper Text Markup Language*), con il quale si possono sviluppare documenti interattivi, creare pagine web e trasmettere informazioni multimediali, nonché sulla tecnologia ipertestuale che si avvale del protocollo HTTP (*Hiper Text Transmission Protocol*), che consente di passare, con un semplice *clic* del *mouse*, da una pagina all'altra dello stesso documento, oppure da una pagina web ad una completamente diversa attraverso i *link*, o collegamenti, di volta in volta disponibili.

preesiste alla rete, bensì, come la sua denominazione rivela, con l'informatica²⁴. La sua genesi è rintracciabile nelle prime forme di elaboratori elettronici impiegati per operare su dati riferibili agli esseri umani. Attraverso tali applicazioni il soggetto viene informatizzato, nel senso che a lui viene data un'identità insieme concisa, completa e ubiqua²⁵; il limite di tale vicenda consiste nella fissità e nella frammentarietà della percezione del soggetto, che non viene più avvertito per quello che realmente è o è diventato, ma per quello che risulta dalle banche in cui i suoi dati, casomai non completi o non del tutto aggiornati, vengono conservati (si parla anche di spersonalizzazione).

Con l'avvento di Internet la situazione cambia radicalmente, in quanto il modello di informatizzazione del soggetto viene praticamente sovvertito dalla circostanza che l'individuo in rete è presente con tutta la sua personalità e con la sua identità, che egli può, però, decidere di nascondere parzialmente o totalmente. Ogni uomo in rete può attuare progressivamente la sua personalità con la moltiplicazione degli scambi e delle attività online, di modo che la mutevolezza del suo essere elimina gli effetti degli scambi e delle attività precedenti e, dunque, automaticamente aggiorna in tempo reale i dati contenuti nelle moderne banche dati digitali che sono specchio fedele delle preferenze che egli ha manifestato in occasione della più recente visita ad un certo sito o del compimento dell'ultima operazione cibernetica. Tutto ciò fa sì che il soggetto non sia più percepito come predeterminato, e cioè come risultato di una somma di dati o di una operazione statistica, bensì come entità in continuo divenire. In altre parole, l'identità digitale di rete – da questo punto di vista – è più vicina a quella reale di quanto non lo fosse quella informatica, il che fa di Internet un luogo privilegiato di rappresentazione del soggetto e delle sue preferenze, in tutte le sfumature della sua dimensione pubblica e privata.

²⁴ Come non ricordare, a questo proposito, le belle pagine dedicate all'argomento dell'identità e della *privacy* informatica da Ettore Giannantonio, uno dei padri del diritto dell'informatica, prematuramente scomparso lo scorso anno. V., tra le molte opere di E. Giannantonio, *Manuale del diritto dell'informatica*, tomo I, Padova, 2001, la cui prima edizione completa risale al 1994, e l'ultima al 1997.

²⁵ Da quando le banche dati elettroniche hanno preso il posto degli ingombranti ed inefficienti archivi cartacei, quello che il singolo risulta essere dall'interrogazione di tali banche, costituisce la piattaforma in base alla quale si determinano – ad esempio in ambito previdenziale, finanziario, assicurativo, sanitario, fiscale e quant'altro – i suoi diritti e i suoi doveri, le sue spettanze e le sue pendenze.

Esiste, tuttavia, un problema non secondario. Il soggetto in Internet opera spesso senza tener conto di dati reali²⁶, e cioè di dati immediatamente appartenenti alla realtà atomistica, e finisce, ad esempio, per emanciparsi dalla sua identità fisica, dal suo corpo, dalla sua condizione sociale e giuridica, da ogni freno inibitorio dovuto alla consapevolezza di essere tenuto a rispondere delle proprie azioni²⁷. La sostanziale deresponsabilizzazione che l'utente, non senza una qualche ragione²⁸, avverte in rete è circo-

²⁶ Già nel corso degli anni ottanta, in relazione all'impatto criminogeno della fruizione della comunicazione di massa, si era notato come essa «tende [...] ad allontanare in due modi gli individui dalla vita reale: da un alto poiché svolge una funzione di evasione offrendo la possibilità di vivere per "procura" una vita fittizia o immaginaria, dominata da un dinamismo incessante, dall'avventura, dallo straordinario, dal suggestivo; dall'altro perché crea un legame illusorio con gli avvenimenti più rilevanti attraverso i resoconti di attualità, in quanto l'integrazione con la vita reale è il più delle volte puramente immaginaria» (G. Cucinotta, *Mass Media: un aspetto delle nuove tecnologie, ma quale realtà l'uomo vive attraverso la loro mediazione?*, in AA.VV., *Le nuove tecnologie. Fattori criminogeni e risposte sociali*, Milano, 1990, p. 182). In verità, le tecnologie digitali interattive restituiscono all'utente un dinamismo comunicativo e relazionale che di fronte alla televisione o al cinema tradizionali egli non ha. Resta, in ogni caso, il problema rappresentato dalla mancanza di criticità con cui, probabilmente oggi ancor più di ieri, chi si muove in ambienti virtuali e vive allucinazioni virtuali (giochi, simulazioni, racconti, siti dedicati, spazi di discussione frequentati solo da soggetti con gli stessi gusti, le stesse tendenze, le stesse preferenze) percepisce il mondo artificiale che gli viene offerto attraverso lo schermo del computer.

²⁷ Riflettendo sul contratto concluso via Internet, è stato efficacemente affermato che «La spersonalizzazione dell'uomo già compiuta dal diritto moderno attraverso le "maschere" del soggetto astratto, del creditore e del debitore, del venditore e del compratore, e così via, si compie quasi definitivamente nel ciberspazio. Il linguaggio tecnico della rete tende a cancellare [...] ogni residua connotazione sociale o personale dei rapporti economici contrattuali chela più nobile dogmatica civilistica, acquisito come postulato il processo di oggettivazione del contratto, non ha tuttavia mancato di fare emergere dalle pieghe delle norme astratte del codice civile e dalla tendenziale conseguente anonimizzazione degli scambi in esso disciplinati» (Camardi, *cit.*, p. 562 s.). Sul punto, per considerazioni più generali, tra gli altri, cfr. N. Irti, *Scambi senza accordo*, in «Riv. trim.», 1998, p. 347; e G. Oppo, *Disumanizzazione del contratto*, in «Riv. dir. civ.», 1998, I, p. 525.

²⁸ È stato bene spiegato che «sulle reti non si è altro che un nome convertito in "bit" e il susseguirsi elettronico delle operazioni che si compiono. [...] Sulle reti si dispone di una libertà quasi totale se si prescinde da alcuni vincoli puramente tecnici [...] e si può creare una identità e di colpo sparire, in quanto operatore, dietro i simulacri della propria immaginazione. [...] È chiaro perciò che il problema del soggetto presenta una dimensione sociale e politica maggiore, sinché colui che parla e agisce può trovare diverse occasioni di non essere ciò che è e di definire la propria personalità come *alterità*, di ideare e creare per proprio conto una esistenza elettronica senza relazione con una persona fisica o giuridica. [...] Il fatto di avere il potere di cancellare le tracce della propria esistenza elettronica, nel momento stesso in cui si è uno dei soggetti che operano sulla rete, crea una difficoltà in termini di appartenenza, di partecipazione e di azione che costituisce uno dei nodi più rilevanti per la riflessione sociale e politica applicata alle reti. [...] L'imputazione dei soggetti e delle azioni si fonda sul fatto che essi siano effettivamente

stanza di cui il giurista, in particolare quello che si occupa di diritto privato, deve tener conto. La situazione ora accennata è aggravata da un'altra osservazione: mentre, nel mondo reale, chiunque sia nella possibilità di fare un discorso di fronte ad un pubblico, più o meno vasto, è stato precedentemente oggetto di una selezione sociale che lo ha a ciò legittimato (si pensi al politico, al professore, al giornalista, allo scrittore, allo sportivo, ecc.) e mantiene quella facoltà di parola sino a quando la collettività gliene riconosce il merito; in Internet, chiunque può svolgere il ruolo dell'editore o del fornitore di contenuti, visto che ogni discorso che si enuncia, ovvero ogni materiale che si spedisce, dal chiuso delle proprie stanze, si delocalizza e si irradia all'infinito nella rete divenendo istantaneamente pubblico senza subire filtri o legittimazioni di alcun tipo, che non dipendono da circostanze strettamente tecniche²⁹.

4. Già sulla base di queste veloci considerazioni, avvertiamo l'esigenza di cominciare a mettere ordine tra le nostre idee sulle ricadute giuridiche delle nuove tecnologie digitali e telematiche.

Muovendo in questa direzione, per prima cosa, occorre correggere una opinione, tanto diffusa, quanto erronea e frutto di un approccio superficiale al pianeta Internet. Da più parti si associa l'epocale novità di cui la rete delle reti è portatrice, ed i problemi giuridici che ne derivano, alla circostanza per cui questa determinerebbe, o quantomeno favorirebbe, quel complesso fenomeno denominato globalizzazione. Ora, non vi è dubbio che la possibilità – che si concretizza in Internet – di comunicare, fornire servizi, concludere contratti, diffondere informazioni, in-

imputabili, e che un ordine regolare di interazioni e al contempo di vincoli possa crearsi e consolidarsi, tutto ciò di cui invece l'esistenza internettica permette di liberarsi» (P. Mathias, *Le Cité Internet*, Parigi, 1997, tradotto in italiano da U. Pacifici Noja e pubblicato in P. Mathias - G. Pacifici - P. Pozzi - G. Sacco, *La Polis Internet*, Milano, 2000, p. 26).

Su come sia tecnicamente possibile godere dell'anonimato in rete e per gli opportuni approfondimenti di carattere strettamente giuridici sul punto, sia consentito rinviare a F. Di Ciommo, *La responsabilità civile nell'era di Internet*, in G. Ponzanelli (a cura di), *La responsabilità civile. Tredici variazioni sul tema*, Padova, 2002, p. 179.

²⁹ H.M. Enzensberger nel suo ultimo libro (*Die Elixiere der Wissenschaft*, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2002), che presto verrà pubblicato anche in italiano (*Gli elisir della scienza*, Torino), dopo aver osservato che «i media giocano un ruolo centrale nella esistenza umana e il loro impressionante sviluppo porta a dei cambiamenti che nessuno può realmente prevedere», evidenzia come nell'era di Internet «la pubblicazione, nell'era gutenberghiana privilegio di pochi, diventa un diritto umano elettronico».

viare prodotti, ecc. da un lato all'altro del mondo, e in tempo reale, abbia contribuito in modo determinante a consolidare definitivamente il fenomeno in parola³⁰. Così come non si dubita del fatto che, mai prima d'ora, la globalizzazione commerciale, culturale e relazionale, abbia raggiunto dimensioni tanto vaste e caratteristiche sì penetranti.

In proposito, tuttavia, occorre svolgere una precisazione. Globalizzante e globalizzata, dal punto di vista strettamente privatistico, fu anche, con le dovute differenze, l'esperienza maturata dai mercanti che, già prima del fiorire dell'impero romano, attraversavano il Mediterraneo per commercializzare i propri prodotti e concludere i propri affari. Ciò è a dire, nell'impossibilità di approfondire in questa sede la riflessione sul punto, che, se un fenomeno deve intendersi globalizzato perché coinvolge più territori, più popoli, più ordinamenti giuridici, la globalizzazione non è affatto una novità per il giurista. Quest'ultimo, infatti, da molti secoli ha affinato tecniche normative in grado di gestire senza troppi problemi la natura transnazionale delle questioni concrete che, di volta in volta, gli si presentano.

Più correttamente, dunque, si deve sottolineare che la vera novità di Internet – almeno per quanto riguarda gli aspetti giuridici della rete³¹ – è costituita dall'incrocio tra la dematerializzazione, *rectius* digitalizzazione, della realtà atomistica e la capacità di trasferimento del prodotto digitale, sia esso un'informa-

³⁰ Sul punto, G.M. Flick recentemente ha scritto: «La globalizzazione è un processo di mutazione sociale, ma anche esistenziale, il cui genoma è rappresentato da una concentrazione, rapida e vorticoso fino alla virtualità, della dimensione spaziale e di quella temporale, per effetto di uno sviluppo tecnologico inconsueto – per incremento ed imprevedibilità di potenziale – nella storia dell'umanità. I flussi di rete, la loro progressiva e totalizzante occupazione di ogni ambito di attività umana, la possibilità di spostamento accresciuta ed impensabile rispetto ad un recente passato, non rappresentano soltanto il rapido percorso di un segmento nell'evoluzione dell'organizzazione sociale: sono, invece, modalità esistenziali che, in questo scorcio di fine millennio, hanno abrogato le tradizionali dimensioni di spazio e tempo. Per esemplificare tutto ciò è sufficiente pensare a come il denaro possa fare il giro del mondo attraverso mezzi telematici: senza tempo, in una frazione di secondo; senza spazio, perché il luoghi della dislocazione sono solo virtuali» (*Globalizzazione delle regole e fondazione dei valori: l'esperienza europea*, in «Politica del dir.», 2002, p. 198). È evidente come, in questa accezione, la globalizzazione sia il risultato di una preventiva dematerializzazione delle attività umane e di una parte significativa della realtà, tradizionalmente intesa, ridotta a segnali digitali in grado di essere trasportati su reti telematiche. Tale precisazione ha consentito di anticipare rapidamente il senso di alcune delle considerazioni sviluppate nell'immediato prosieguo della presente riflessione.

³¹ Tra i molti contributi che la dottrina italiana ha dedicato al diritto delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione digitale, v., da ultimo, G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Bologna, 2002.

zione, un'opera dell'ingegno, un servizio, o quant'altro. Digitalizzare la realtà atomistica vuol dire rappresentarla in forma di bit, e cioè in linguaggio binario. Non tutta la realtà può subire un tale processo di dematerializzazione, in quanto, mentre l'idea di una lattina di coca cola (utile, ad esempio, a fini pubblicitari) può essere oggetto di tale rappresentazione, la lattina in sé, e cioè il prodotto a cui il consumatore assetato aspira, non è certo riducibile a segnali digitali. Tuttavia, poiché la nostra società è sempre più basata sulla comunicazione e sull'informazione, le fette di realtà riproducibili in formato digitale non sono poche. Sicché è possibile, mediante segnali digitali – tradotti in linguaggio analogico soltanto un attimo prima di venire rappresentati all'uomo – conversare via Internet, ovvero, sfruttando le caratteristiche della rete, spedire file musicali, libri, filmati, fotografie, immagini, lettere, animazioni, software, ecc.

Quando parliamo di dematerializzazione di beni ed attività on-line, non vogliamo dire che questi perdono qualsiasi forma tangibile. Al contrario, come si è rilevato, digitalizzare un prodotto (digitalizzabile) vuol dire cambiare il linguaggio, il codice, in cui esso è rappresentato, e non cancellarne la fisicità. Infatti, anche il prodotto digitalizzato deve venire memorizzato su un supporto. Tuttavia, un prodotto, un servizio o una attività, ridotti a segnali digitali, acquistano una fisicità diversa da quella atomistica, che le categorie giuridiche tradizionali non sono ancora in grado di gestire al meglio. Un esempio su tutti. Quando un libro, coperto dal diritto d'autore, viene copiato e commercializzato in spregio della normativa vigente, per l'autorità giudiziaria, che abbia, ad esempio, ricevuto una denuncia dettagliata, non dovrebbe risultare particolarmente complicato fare irruzione nei locali in cui l'attività illecita è compiuta e, se ci sono, trovare le copie ancora invendute del libro in questione. Molto più difficile è rintracciare il luogo in cui viene violato il diritto d'autore attraverso la riproduzione di un'opera in formato digitale e la distribuzione della stessa in rete. Laddove, infatti, l'opera venga ceduta senza supporto fisico, l'attività illecita assume un certa impercettibilità³². Inol-

³² Ciò, se non altro, perché bisogna chiedersi quando e dove l'illecito si perfeziona. Facendo l'esempio della diffamazione a mezzo Internet, occorre chiedersi se ciò accade quando e nel luogo in cui il messaggio diffamatorio viene composto sul computer dell'agente, o quando esso viene memorizzato sul server del *provider* che gestisce il sito tramite il quale quel messaggio viene diffuso in Internet, o quando tale messaggio viene per la prima volta diffuso in Internet, o ancora quando e dove il danneggiato riceve notizia dell'altrui affermazione che lo riguarda e si sente diffama-

tre, chi voglia svolgere l'attività illecita del copiare e rivendere il libro, servendosi dei canali distributivi tradizionali, lo farà in uno o più locali fisicamente individuati; mentre, chi svolge l'attività illecita via Internet opera in luoghi sconosciuti ai clienti, ed a qualunque altro soggetto, perché consegna il prodotto tramite la rete e dunque senza contatti fisici con nessuno³³.

Ma non è tutto. A rendere drammaticamente serio il problema in parola concorre una circostanza ulteriore. La dematerializzazione, come appena visto, reca in sé l'idea della delocalizzazione³⁴. Ciò è a dire che – adottando le opportune cautele tecniche –

to. E, qualora anche si pensi che l'attività illecita sia da considerarsi realizzata là dove il sito è ubicato, occorre chiedersi cosa si debba intendere per ubicazione del sito, giacché si potrebbe pensare che questo è localizzato dove si trova il *server* sul quale è esso memorizzato, ma anche che, al contrario, rilevi non il luogo di memorizzazione, bensì quello dal quale il sito viene gestito (il computer *client* potrebbe essere ubicato anche in una località molto lontana da quella in cui è ubicato il *server*). Cfr. l'art. 2, lett. c) della Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, sulla quale v. *infra*, la nt. 53.

Sul punto, anche per i riferimenti alla giurisprudenza italiana – che, per inciso, ha manifestato, su tali argomenti, orientamenti divergenti –, sia consentito rinviare a F. Di Ciommo, *Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del «locus commissi delicti»* (nota a Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, Trib. Verona, ordinanza 18 dicembre 2000, Trib. Messina, ordinanza 6 novembre 2000, in «Foro it.», 2001, I, c. 2033), in cui chi scrive offriva una soluzione ermeneutica al problema relativo alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria, che sembra essere stata accolta dalla Suprema Corte di Cassazione nella successiva ordinanza 8 maggio 2002, sulla quale cfr. Id., *Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi a mezzo Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di comunicazione di massa?)*, *id.*, 2002, I, c. 2145.

³³ Sulle difficoltà tecniche di perseguire la riproduzione illecita di opere in formato digitale e sui primi tentativi di regolamentazione della materia, per gli opportuni approfondimenti, si rinvia ad una recentissima pubblicazione italiana: G. Pascuzzi - R. Caso (a cura di), *I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Padova, 2002.

³⁴ È proprio la delocalizzazione ciò che distingue la globalizzazione digitale da ogni altra. La dottrina nordamericana che ha studiato il fenomeno, per sottolineare come nel ciberspazio venga meno ogni riferimento geografico, parla di «*globalization*», termine derivato dalla fusione delle parole *globalization* e *localization*. Il neologismo è stato coniato da E. Soja, *Afterword*, in 48 «Stanf. Law Rev.», 1996, p. 1427. Cfr., tra gli scritti più recenti, B. Grossfeld, *Global accounting: Where Internet Meets Geography*, in 48 «AJCL», 2000, p. 261; W. Crane, *Legislative Updates: The World-Wide Jurisdiction: An Analysis of Over-Inclusive Internet Jurisdictional Law and an Attempt by Congress to Fix it*, in 11 «J. Art & Ent. Law», 2001, p. 267; A. Allen, *Internet Jurisdiction Today*, in 22 «J. Intl. L. Bus.», 2001, p. 69; P.A. Davis, *The Defamation of Choice-of-Law in Cyberspace: Countering the View that the Restatement (Second) of Conflict of Law is Inadequate to Navigate the Borderless Reaches of the Intangible Frontier*, in 54 «Fed. Comm. L.J.», 2002, p. 339.

V. anche C.P. Boam, *The Internet, Information and the Culture of Regulatory Change: A Modern Renaissance*, in 9 «CommLaw Conspectus», 2001, p. 175, dove si sottolinea che: «The same technology that allows the smallest entrepreneurs to enter millions of households throughout the world also subjects them to innumerable, conflicting foreign laws and jurisdictions, magnifying the legal impact of con-

è ben possibile nascondere l'ubicazione fisica del sito o del computer dal quale si compiono attività illecite, così rendendo particolarmente ardua l'individuazione del *locus commissi delicti*. Ed, inoltre, che non vi sono ostacoli tecnici alla possibilità di scegliere di localizzare ovunque una certa attività da svolgersi on-line; circostanza quest'ultima che dipende dall'irrilevanza che, riguardo ad Internet, ha l'ubicazione del *server* sul quale è caricato il sito, ovvero il computer dal quale vengono inviati segnali in Internet, ovvero ancora il *server* del *provider* che fornisce l'accesso alla rete o un determinato servizio. La rete non conosce barriere geografiche e dunque il sito sarà raggiungibile allo stesso modo da qualunque parte del mondo venga gestito, così come – viceversa – da qualunque parte del mondo ci si colleghi ad Internet, è possibile raggiungere ogni sito che faccia capolino in rete.

Da tutto ciò deriva una conseguenza importantissima: chi vuole realizzare attività illecite via Internet non solo può, entro certi limiti, nascondere il luogo in cui tale attività si svolge, ma anche – e questo rappresenta il problema maggiore – decidere dove localizzare formalmente la propria attività così sfuggendo all'applicazione di regole non gradite. Internet, in altre parole, consente al potenziale autore di attività illecite di svolgere quell'attività di *law and forum shopping* che tutti gli ordinamenti giuridici tradizionali cercano da sempre di contrastare.

5. Alle considerazioni sin qui svolte, occorre aggiungere una riflessione conclusiva che ha ad oggetto un'ulteriore caratteristica di Internet, destinata a creare importanti problemi di inquadramento al giurista che voglia occuparsi di regolamentazione delle attività digitali compiute on-line. Il problema che ci resta da esaminare è quello dell'anonimato di cui gli utenti, ponendo in essere piccoli accorgimenti, possono godere in rete. Per farlo, però, giova fare prima un passo indietro e muovere da presupposti più generali.

Il sodalizio tra mercato e tecnica, che si è saldato nel XX secolo e che vede le due leve operanti l'una in funzione dell'altra, fa sì che l'evoluzione tecnologica proceda spedita, mentre l'uomo non solo non può fermarla, ma nemmeno appare consapevole

tent errors. The ability to enter the households of millions of unknown persons poses difficult challenges of identification, privacy and security».

In Germania, considerazioni sul punto si devono a C. Müller-Hengstenberg, *Nationale und internationale Rechtsprobleme in Internet*, in «NJW», 1996, p. 1777; nonché A.F. Koch, *Internet-Recht*, München, 1998, in particolare pp. 28-36.

della sua attuale impotenza e, dunque, della sua subordinazione³⁵. Si è così rilevato che, «per effetto di questa inconsapevolezza, chi aziona l'apparato tecnico e chi vi è inserito più non si pongono la domanda se lo scopo per cui l'apparato è messo in azione sia giustificabile [...]. E allora la responsabilità viene affidata al responso tecnico dove, come scrive Severino, è sotteso che "si deve fare tutto ciò che si può fare"»³⁶. L'uomo, in definitiva, è ormai ridotto ad un mero *faber* unidimensionale, privo di coscienza critica e di senso di responsabilità: egli non si pone altro problema che quello di incrementare il suo potere tecnologico³⁷.

³⁵ La subordinazione dell'uomo dipende dalla capacità auto-espansiva e auto-riproduttiva delle nuove tecnologie. Per ulteriori approfondimenti sulla inconsapevolezza dell'uomo rispetto a tale sua condizione, v. U. Galimberti, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, 1999, Milano, 2002, in particolare capitolo 53, § 9. Cfr. anche A. Negri, *I tripodi di Efeso. Civiltà tecnologica e liberazione dell'uomo*, Milano, 1986. Sull'argomento in parola, e sui risvolti che il potere acquisito oggi dal fattore tecnico ed economico è destinato ad avere in particolare sul futuro prossimo degli ordinamenti giuridici, si segnala l'interessante dibattito tra N. Irti ed E. Severino, *Le domande del giurista e le risposte del filosofo (un dialogo su diritto e tecnica)*, in «Contratto e impr.», 2000, p. 665.

³⁶ Galimberti, *op. cit.*, p. 680, il quale, a p. 457, osserva anche che «Nell'età della tecnica l'etica celebra la sua impotenza, la sua incapacità a impedire alla tecnica, che può, di fare ciò che può. L'antica persuasione che assegnava all'etica il compito di scegliere i fini e alla tecnica il reperimento dei mezzi per la loro realizzazione è tramontata il giorno in cui il fare tecnico ha assunto come fini quelli che risultano dalle sue operazioni. Si tratta di finalità che la tecnica non sceglie, ma ottiene come risultati delle sue procedure, e che l'etica si trova dinanzi come eventi non scelti da cui il suo *agire* non può prescindere. Ciò significa che non è più l'etica a promuovere la tecnica, ma è la tecnica a condizionare l'etica, obbligandola a prender posizione su una realtà non più naturale, ma artificiale, che la tecnica non cessa di costruire rendere possibile, qualunque sia la posizione assunta dall'etica. [...] L'*agire*, come scelta di fini, cede al fare come produzione di risultati. In questo senso la tecnica celebra l'impotenza dell'etica, la definitiva subordinazione dell'*agire* al fare». Sugli spazi di autonomia che l'intelligenza artificiale si va conquistando, v. R. Kurzweil, *The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence*, Londra, 1999.

³⁷ Per gli opportuni approfondimenti, v. H. Marcuse, *One-dimensional man*, Boston, 1964, trad. it. *L'uomo ad una dimensione*, Torino, 1967, p. 171. A questo proposito, si è giunti addirittura ad affermare che il successo, *rectius* l'accelerazione, che la scienza moderna ha registrato da Galileo in avanti, si deve alla circostanza per cui «s'è cominciato nel sedicesimo secolo, un periodo di fortissimo movimento spirituale, a non più sforzarsi di penetrare i segreti della natura [...], bensì ad accontentarsi di esplorarne la superficie, in un modo che non si può fare a meno di chiamare superficiale» (R. Musil, *Der Mann ohne Eigenschaften*, Berlino, 1930 (I), Losanna, 1943 (III), trad. it. *L'uomo senza qualità*, Torino, 1957, p. 347 s.). L'"*agire*" umano si riduce, dunque, a semplice "fare" nel momento stesso in cui adotta un approccio superficiale e perde la polidimensionalità che lo contraddistingue ontologicamente. Ciò è bene evidenziato da M. Heidegger, il quale ritiene, tuttavia, che dalle domande sull'origine e sul destino delle cose e dell'uomo, oggi accantonate dall'uomo *faber*, non si possa prescindere, perché la sicurezza di fronte e nel mondo non si può spingere mai a tal punto da non farne insorgere ancora qualcuna, almeno in un uomo la cui «essenza» non si esaurisce nell'«uomo calcolante» così presente nella civiltà occidentale (*Der Satz vom Grund*, Pfullingen, 1957, trad. it. *Il principio di ragione*, Milano, 1991, p. 191).

Le osservazioni ora svolte hanno importanti ricadute nell'ambito di una seria riflessione sull'applicazione del diritto privato tradizionale alla realtà digitale. Se, come sin qui sostenuto, le nuove tecnologie della comunicazione rappresentano un ambiente nel quale l'*agire* umano si relaziona con il *fare* della macchina e da questo viene sopraffatto, è facile spiegare perché gli utenti sentano, anche a fronte dell'anonimato che il mezzo utilizzato in alcuni casi consente di mantenere, tutto ciò che è tecnicamente possibile *fare* come eticamente e giuridicamente consentito, o quantomeno non sanzionato³⁸. Su tale situazione influisce un'altra circostanza di notevole rilievo: nella società attuale, non tutto ciò che è vietato è altresì oggetto di sanzione concreta, in quanto spesso mancano all'ordinamento giuridico gli strumenti tecnici per perseguire i responsabili dell'illecito. Così che sul consociato finisce per avere un peso determinante non la circostanza che un'azione in sé sia, o non, vietata dalla legge, bensì che ad un certo suo comportamento segua una sanzione reale e sicura, o quantomeno probabile³⁹.

Questi due argomenti trovano, in relazione all'*agire* dell'uomo in Internet – mosso tanto da finalità personali, quanto da finalità commerciali, culturali e quant'altro –, sicuro campo di prova e, in definitiva, conferma della loro validità. Quanto al primo – l'uomo finisce per avvertire come permesso, e dunque lecito, tutto ciò che può fare utilizzando la tecnologia – basta pensare, a mo' di esempio, al dibattito attualmente in corso negli ambienti giuridici occidentali sul c.d. *linking*, tra coloro i quali ritengono che, essendo la possibilità di effettuare *linking* caratteristica del cibernazio, esso debba essere consentito senza alcuna limitazione, e coloro che invece sostengono che la pratica vada regolata in quanto si presta ad un uso scorretto e dannoso⁴⁰.

³⁸ La questione è affrontata diffusamente da T. Cantelmi - M. Talli - C. Del miglio - A. D'andrea, *La mente in Internet. Psicopatologia delle condotte on-line*, Padova, 2000.

³⁹ Cfr. S. Pugliatti, voce *Autoresponsabilità*, in «Enc. dir.», vol. IV, Milano, 1959, p. 453.

⁴⁰ Ma discorsi analoghi si posso fare, e al momento giusto si faranno, sul c.d. *spamming*, sull'uso illecito di *metatags*, sulla registrazione dei nomi di dominio potenzialmente dannosi per altri soggetti, sulla violazione della riservatezza sulle e-mail altrui (soprattutto negli ambienti di lavoro), ecc. In tutti questi casi, una parte della dottrina tende ad evidenziare che la natura di Internet è tale per cui le suddette pratiche non possono essere impedito in quanto così facendo si snaturerebbe il *medium*. Su tali argomenti, anche per la bibliografia ivi citata, sia consentito rinviare ancora a Di Ciommo, *Internet (responsabilità civile)*, cit., a cui, per interessanti considerazioni, adde C. Pope, *Missing Link(s): Protecting Public Image and Corporate Profits in Cyberspace*, in 38 «Hous. L. Rev.», 2001, p. 651.

Quanto al secondo – la mancanza dell'effettiva applicazione della sanzione rende, nella coscienza collettiva, ed in particolare in relazione all'utilizzazione delle tecnologie esistenti, il divieto *tamquam non esset* –, basta evidenziare come le difficoltà tecniche di rintracciare l'autore del fatto illecito, ma lo stesso vale per una dichiarazione negoziale o un qualsiasi altro atto compiuto *on-line*, crei negli utenti di Internet (che, in quanto rete aperta e globale, è alla mercé di chiunque voglia utilizzarla) un senso di assoluta deresponsabilizzazione; al punto che la rete, ancora oggi, secondo la più parte degli osservatori, è uno spazio di sostanziale anarchia dove ognuno fa quello che vuole senza risponderne⁴¹.

Ad aggravare la situazione, già resa precaria dalle due circostanze sopra descritte, ne sopraggiunge una terza di carattere strettamente antropologico e sociologico. In rete, l'uomo vive una realtà mediata che molto spesso ha poco di reale⁴². Lo spa-

⁴¹ J. Rifkin, *The age of access*, 2000, tradotto e pubblicato in Italia con il titolo *L'era dell'accesso*, Milano, 2000, p. 17, sostiene che: «Gli uomini del ventunesimo secolo probabilmente percepiranno se stessi come nodi integrati in una rete di interessi condivisi, così come oggi si percepiscono agenti autonomi in un mondo darwiniano di competizione per la sopravvivenza. [...] Il torchio di stampa, negli ultimi cinque secoli, ha modificato la coscienza umana; probabilmente il computer nei prossimi due secoli avrà un effetto analogo. Psicologi e sociologi hanno già notato che nello sviluppo cognitivo dei giovani della cosiddetta *dot-com generation* – la generazione del Web – è in atto un cambiamento. Un numero esiguo, ma in costante aumento, di ragazzi che stanno crescendo di fronte allo schermo di un computer e che trascorrono una parte rilevante del proprio tempo nelle *chat rooms* e in altri ambienti simulati, sembra aver sviluppato quelle che gli psicologi chiamano "personalità multiple": forme temporanee e frammentate di coscienza utilizzate in uno specifico momento per rapportarsi con un determinato mondo o una determinata rete virtuale». Per ulteriori approfondimenti sull'anonimato in Internet e sulla difficoltà di rintracciare chi, servendosi della rete, compie un fatto illecito, v. M. Strano - B. Neigre - P. Galdieri, *Cyberterrorismo. L'impiego delle reti telematiche da parte del terrorismo internazionale*, Milano, 2002.

⁴² È difficile immaginare un esempio di ossimoro più eloquente di quello risultante dalla locuzione "realtà virtuale". Per gli opportuni approfondimenti, si consiglia la lettura di U. Fadini, *Sviluppo tecnologico e identità personale. Linee di antropologia della tecnica*, Bari, 2000. Cfr. anche D. Wolton, *Internet... e poi? Teoria critica dei nuovi media*, trad. it., Bari, 2001.

Già I. Kant – come ricorda M. Heidegger quando parla dell'uomo moderno che muove alla conquista del mondo riducendolo ad immagini (*Die Zeit des Weltbildes* [1938], in *Holzwege*, Frankfurt, 1950, trad. it. *L'epoca dell'immagine del mondo*, in *Sentieri interrotti*, Firenze, 1968) – precorrendo gli esiti a cui sarebbe giunta la scienza moderna in età più avanzata, ebbe a dire che «l'intelletto non attinge le sue leggi (a priori) dalla natura, ma le prescrive a questa» (*Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik*, § 36). Secondo il grande filosofo, dunque, l'intelletto umano muove alla creazione della natura, non alla sua scoperta, e la tecnologia crea nuovi ambienti e non li rinviene nella realtà naturale. Tale osservazione sembra trovare conferma nella moderna realtà digitale, la quale si basa su dimensioni sue proprie create dall'uomo, nelle quali lo stesso uomo si trova poi ad operare, fare, vivere.

zio virtuale rappresenta una sorta di teatro in cui si montano palcoscenici elettronici, per la continua e ripetuta messa in scena di milioni di rappresentazioni individuali o collettive, senza memoria e senza possibilità di distinguere dimensioni spaziali diverse dal presente⁴³. Ciò fa sì che l'uomo – al di là ed indipendentemente del problema dell'anonimato – perda tutti i tradizionali punti di riferimento reali e finisca per subire una vera e propria frammentazione della sua personalità⁴⁴, in quanto egli, nel mondo atomistico, avrà una identità ed una percezione di sé e degli altri, mentre in rete vivrà in una dimensione in cui tutto e tutti sono solo una proiezione dei suoi desideri, dei suoi gusti, delle sue preferenze e finanche delle sue manie. Tutto questo lo espone seriamente al rischio di incorrere in una patologia che gli psicologi e gli psichiatri chiamano perdita d'identità.

Ma c'è di più. Se l'individuo, oltre a poter adottare virtualmente identità diverse (con il rischio di smarrire la propria), può usare tali identità senza dar conto a nessuno (in questo senso, l'anonimato gioca un ruolo determinante), e così esprimere gusti e preferenze in modo completamente libero da freni inibitori, egli, non solo, esce dalla comunità in cui vive, in quanto, per lo meno mentre naviga in rete, non sente più obblighi né vincoli di solidarietà nei confronti degli altri, ma anche esce da se stesso perché non percepisce più le azioni che compie come realmente sue, né come reali, e finisce per imputarle inconsciamente al

⁴³ Cfr. Z. Bauman, *La società dell'incertezza*, Bologna, 1999, p. 87, in proposito osserva come le identità individuali tendano a ristrutturarsi per rispondere non più a esigenze di stabilità e permanenza, ma, al contrario, di continua modificabilità dei percorsi esistenziali. «In un mondo in cui non c'è più traccia degli antichi e robusti canovacci su cui tessere la trama del proprio itinerario esistenziale [...] "l'arte di perdere il ricordo" è una risorsa non meno importante dell'arte di fissare nella memoria». Cfr. Id., *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Bari-Roma, 2001.

⁴⁴ I sociologi del diritto studiano da anni i problemi del pluralismo comunitario e del pluralismo individualista. Entrambi i fenomeni ora descritti, secondo alcuni, finiscono per incidere sulle relazioni umane isolando sempre di più l'uomo, ovvero falsificando i suoi rapporti sociali ed i valori in cui egli pensa di credere. Il giurista nordamericano M. Rosenfeld, in proposito, ha scritto: «Oltre ad esserci una divisione tra il sé e l'altro tra individui, tra individuo e gruppo, e tra gruppi differenti, possono anche presentarsi delle manifestazioni di tale divisione all'interno dell'individuo. Inoltre, coerentemente con il pluralismo di fatto, individui e gruppi potrebbero talvolta sposare preferenze valutative contraddittorie, o mancare di una coerente concezione del bene. Per di più, potrebbero trovarsi ad aderire in parte a concezioni differenti del bene, o anche essere inconsapevoli di alcune delle loro fedeltà o preferenze valutative» (*Just Interpretations. Law between Ethics and Politics*, Berkeley, 1998, trad. it. *Interpretazioni. Il diritto fra etica e politica*, Bologna, 2000, p. 329).

personaggio di cui, di volta in volta, sceglie di vestire i panni, ovvero per crederle prive di effetti nella realtà biologica, mentre così certamente non è, in quanto, ad esempio, una diffamazione compiuta on-line è destinata, nella normalità dei casi, a produrre danni anche fuori dal contesto di Internet⁴⁵. Ed è questo il motivo per cui, riguardo alle attività compiute in Internet, si può parlare di realtà virtuale soltanto in un'accezione molto lata, e non certo nel senso di ritenere che quella realtà non abbia effetti, conseguenze, ricadute concrete nella realtà atomistica, analogica: insomma, nella realtà che ancora soffre le dimensioni spazio-temporali tradizionali ed in cui ancora (chissà per quanto) si svolge la più parte della nostra esperienza umana.

Dell'urgenza di stabilire in Internet le condizioni per lo sviluppo cosciente e pienamente responsabile dell'uomo non sembrano accorgersi coloro i quali sostengono che la rete debba rimanere un ambiente privo di regole che ne modifichino la struttura e la natura di spazio aperto e libero, ovvero quanti, anche nella dottrina giuridica italiana, sostengono si possa regolamentare la grande rete anche soltanto attraverso sapienti operazioni ermeneutiche compiute sui principi giuridici esistenti. E ciò conferma, da un lato, il dato sull'inconsapevolezza dell'uomo in relazione agli effetti della tecnocrazia ormai imperante, dall'altro, l'osservazione a tenore della quale oggi si tende a salvare comunque i risultati a cui l'evoluzione tecnologica perviene, indipendentemente da qualsiasi valutazione dei singoli fenomeni in termini etici, sociologici e, sebbene possa sembrare strano, anche economici⁴⁶.

Basta, tuttavia, fare un semplice inventario delle problematiche emerse negli ultimi anni nel campo della responsabilità extracontrattuale e ricollegabili ad Internet, per capire che una soluzione di tal fatta è ottimistica al punto da poter essere considerata semplicistica⁴⁷. Autorevole dottrina italiana, infatti, già tre

⁴⁵ Cfr. M. Green, *Sex on the Internet: A Legal Click or an Illicit Trick?*, in 38 «Cal. W. L. Rev.», 2002, p. 527.

⁴⁶ Consentire, ad esempio, ad un operatore economico, tramite un sito Internet, di usurpare il marchio altrui o di effettuare concorrenza passiva e dunque sleale nei confronti di un concorrente, vuol dire determinare una spirale che produce una perdita di efficienza nel mercato non recuperabile per altra via. Ciò malgrado, come anticipato, c'è chi sostiene che il *linking* debba essere sempre consentito e che la registrazione dei nomi di dominio non debba tener conto, viste le sue peculiarità tecniche, delle prerogative industriali, o più latamente imprenditoriali, già acquisite nel mondo atomistico.

⁴⁷ Anche nella dottrina nordamericana, dopo alcuni anni di dibattito, da più parti oggi si riconosce l'esigenza di interventi legislativi che regolino in modo effi-

lustrì fa, riflettendo sull'incrocio tra computer e illecito civile, dopo aver sottolineato come in Italia su tale argomento regnasse «una atmosfera di tranquilla indifferenza, che rischia però di essere l'indifferenza dell'ignoranza», evidenziava le «difficoltà di incanalare la variegata delle ipotesi prospettabili nei binari delle regole tradizionali in materia di responsabilità civile»⁴⁸.

6. In ragione delle considerazioni sin qui svolte e della circostanza per cui «le autostrade telematiche rappresentano un mezzo di comunicazione dalle potenzialità divulgative enormi, capaci di moltiplicare vertiginosamente le possibilità di compiere attività dannose e gli effetti economici delle stesse»⁴⁹, vien fatto di domandarsi come si possa pensare di lasciare la situazione attuale inalterata; come, in altre parole, il *law maker* possa evitare di farsi carico del preciso dovere che su di lui grava: quello, cioè, di rendere il cberspazio – anche in considerazione della mancanza di filtri sociali che ne caratterizza le dinamiche – un luogo soggetto al principio di responsabilità?

Sino a quando gli utenti di Internet penseranno di poter operare senza rispondere delle proprie azioni, non solo la grande rete sarà dai più percepita come un grande *far west* pericoloso, violento, inaffidabile – e ciò impedirà al commercio elettronico e all'editoria elettronica di spiccare definitivamente il volo⁵⁰ –, ma essa risulterà anche, molto spesso, motivo di turbamento per lo svolgimento di attività economiche, commerciali, finanziarie, culturali, ludiche e informative che si svolgono sia *on-line* che *off-line*. In definitiva, sino a quando non si metteranno a punto delle tecniche per evitare tale situazione, quella di Internet non potrà

ciente il "pianeta Internet". In proposito, v. R.A. Mann e B.S. Roberts, *CyberLaw: A Brave New World*, in 106 «Dick. L. Rev.», 2001, p. 305, i quali nell'apertura del loro saggio scrivono: «Technology and business have frequently outpaced the law. In today's business environment, the widening of this gap has accelerated with the rapid growth of e-commerce and communication on the Internet. The resulting legal vacuum has not only created considerable uncertainty in business transactions, but also created numerous opportunities for abuse».

⁴⁸ Così F.D. Busnelli, *Introduzione*, in G. Alpa (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, Milano, 1985, p. 1.

⁴⁹ Così già F. Di Ciommo, *Profili di responsabilità del commercio elettronico*, in E.M. Tripodi - F. Santoro - S. Missineo, *Manuale di commercio elettronico*, Milano, 2000, p. 486.

⁵⁰ Sugli effetti che può avere sullo sviluppo del commercio elettronico la regolamentazione giuridica di alcune attività umane realizzate via Internet, ed in particolare una disciplina riguardante i contenuti diffusi in rete, cfr. K.M. Reed, *From the Great Firewall of China to the Berlin Firewall: The Cost of Content Regulation on Internet Commerce*, in 13 «Transnat'l Law», 2000, p. 451.

essere nemmeno avvertita a livello di vera e propria comunità, in quanto, come anticipato, non c'è comunità se non ci sono obbligazioni reciproche, reciproca responsabilità, protezione reciproca. E, poiché non è dato credere che autonomamente Internet evolva in tal senso, visto che sino adesso è stato esattamente il contrario, né vi sono segnali che lasciano pensare ad una inversione di tendenza, ecco che torna centrale il ruolo del diritto.

Un diritto della rete, si badi bene, non endogeno, bensì esogeno, forgiato dal fattore politico, che si occupi anche dell'evoluzione tecnica futura di Internet. L'esigenza che le regole destinate a disciplinare il fenomeno Internet, e le attività umane compiute *on-line*, siano poste da autorità esterne a quelle che gestiscono la rete stessa deriva, non solo dal difetto di legittimazione democratica e rappresentatività che caratterizza queste ultime⁵¹, ma anche dal fatto che quella di Internet non è una comunità chiusa, che possa darsi delle regole cristallizzando i comportamenti posti in essere dalla maggioranza dei consociati ovvero ponendo ai voti una soluzione piuttosto che un'altra, bensì un ambiente, un luogo, una piazza telematica nella quale si svolgono attività che hanno assai spesso ricadute su persone, cose, servizi, situazioni che nulla hanno a che fare con la rete. In breve, senza voler minimamente stigmatizzare Internet – la cui invenzione rappresenta una tappa fondamentale nella storia dell'evoluzione umana ed il cui utilizzo sembra davvero in grado, se ben gestito, di schiudere all'uomo le celeberrime “magnifiche sorti e progressive”⁵² –, ed anzi nell'anelito di consentire alla grande rete di estrinsecare al

⁵¹ Sul punto, sia dato rinviare ancora a Di Ciommo, *Internet (responsabilità civile)*, cit. Per ulteriori approfondimenti, cfr. N. Weinstock, *Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View from Liberal Democratic Theory*, in 88 «Calif. L. Rev.», 2000, p. 395; J. Weiberg, *ICANN and the Problem of legitimacy*, in 50 «Duke L.J.», 2000, p. 187; A. Lanin, *Who controls the Internet? States' Rights and the Reawakening of Dormant Commerce Clause*, in 73 «South Calif. L. Rev.», 2000, p. 1423; M.A. Lemley, *The Law and Economics of Internet Norms*, in 73 «Chicago-Kent Law Rev.», 1998, p. 1257.

⁵² Nell'immediato futuro si assisterà ad una convergenza verso la rete Internet dei più importanti strumenti di comunicazione attualmente in uso. Telefonia, radio e televisione, al fine di abbattere determinati costi, migliorare la qualità dei servizi, e rispondere sempre meglio alle esigenze del pubblico, stanno mettendo a punto strategie per sfruttare al meglio le potenzialità tecniche della tecnologia digitale e delle tecnologie di rete. Cfr., tra i tanti, H.H. Perritt, Jr., *Law and Information Superhighway*, II ed., Gaithersburg-New York, 2001; nonché R. Pardolesi - A. Renda, *Appunti di un viaggio nel capitalismo digitale: reti e retaggi culturali nel diritto antitrust*, in N. Lipari - I. Musu (a cura di), *La concorrenza tra economia e diritto*, Bari, 2000, p. 147. In proposito, si segnala la recente direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, «relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)», in «G.U.C.E.», 24 aprile 2002, L 108.

meglio tutte le proprie potenzialità e di instaurare con il mondo reale un rapporto di reciproca cooperazione, può dirsi che quest'ultimo ha tutto il diritto di difendersi dalla realtà virtuale. Diritto che ad oggi non appare sufficientemente salvaguardato dagli ordinamenti giuridici tradizionali⁵³.

⁵³ La direttiva 2000/31/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, «relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)», in «G.U.C.E.», 17 luglio 2000, L 178 – in Italia attualmente ancora in corso di attuazione – rappresenta il riferimento normativo europeo più importante in materia. Tuttavia, tale testo dedica ai problemi di responsabilità civile soltanto pochi articoli, dal 12 al 15, che costituiscono la Sezione 4, intitolata «Responsabilità dei prestatori intermediari», i quali, peraltro, non affrontano il problema della identità e, dunque, della responsabilità degli *user*, bensì solo quello della responsabilità dei c.d. ISP (*Internet Service Provider*, o *Internet Provider*), sottraendo a qualsiasi forma di responsabilità i *provider* che si limitano a veicolare in rete, ovvero a memorizzare, materiali rispetto al cui contenuto essi sono del tutto estranei. Nella stessa direzione si muove il disegno di legge italiano di attivazione della Direttiva 2000/31, che sembra godere dei maggiori consensi. Si fa qui riferimento al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Girfatti ed altri, n. 1767, comunicato alla presidenza del Senato il 10 ottobre 2002.

Al contrario, in Francia, la *loi* 1° agosto 2000, n. 719 (in «Journal Officiel», 2 agosto 2000, 111903), nel recepire tale direttiva, attuando l'art. 15 della stessa, si fa carico del problema e – introducendo il capo VI nel titolo II della *loi* n. 86-1067 del 30 settembre 1986 – all'art. 30-10 obbliga oggi l'*access provider* e l'*host provider* a detenere e conservare i dati che consentono di identificare i soggetti che abbiano contribuito alla creazione dei contenuti dei siti, con ciò responsabilizzando gli utenti il cui anonimato non è più così garantito. I limiti di tale normativa sono costituiti dalla sua applicabilità ai soli siti "ubicati" nel territorio francese. Ma è questo un limite che, come anticipato, tutte le normative emanate da legislatori nazionali sono destinate a scontare di fronte alla globalizzazione digitale.

Per una sintetica, ma efficace ed aggiornata, ricostruzione della vicenda regolatoria statunitense, e sui dubbi avanzati da una parte della dottrina circa la costituzionalità di tali interventi legislativi, v. A. Keane, *Validity of State Statutes and Administrative Regulations Regulating Internet Communications under Commerce Clause and First Amendment of Federal Constitution*, in 98 «A.L.R.5th», 2002, p. 167. In proposito, va rilevato che, malgrado il Communication Decency Act del 1996 abbia fortemente limitato la responsabilità degli ISP per illeciti imputabili ai propri utenti, alcuni studiosi hanno recentemente sostenuto la possibilità di ritenere, in presenza di determinate circostanze, comunque responsabili i *provider* che non si siano organizzati in modo tale da imporre, nei limiti tecnici ed economici del possibile, ai naviganti un "acceptable use" di Internet. Cfr., tra gli scritti più recenti, L.H. Holmes, *Making Waves in Statutory Safe Harbors: Reevaluating Internet Service Providers' Liability for Third-Party Content and Copyright Infringement*, in 7 «Roger Williams U.L. Rev.», 2001, p. 215; H.P. Salow, *Liability Immunity for Internet Service Providers - How is it Working?*, in 6.1 «J. Tech. L. & Pol'y», 2001, p. 1; A. Hamdani, *Who's Liable for Cyberwrongs?*, in 87 «Cornell. L. Rev.», 2002, p. 901; X. Amadei, *Standards of Liability for Internet Service Providers: A Comparative Study of France and the United States with a Specific Focus on Copyright, Defamation, and Illicit Content*, in 35 «Cornell Int'l L.J.», 2002, p. 189; M. Schruers, *The History and Economics of ISP Liability for Third Party Content*, in 88 «Va. L. Rev.», 2002, p. 205.

Per uno studio italiano sulla responsabilità degli *Internet providers* negli Stati Uniti e nei principali ordinamenti giuridici europei, v. G.M. Riccio, *La responsabilità civile degli internet providers*, Torino, 2002.

Il primo passo da fare nella direzione segnalata – come si è cercato di dimostrare in queste pagine – consiste nel trovare il modo di indurre gli utenti a vivere con responsabilità la propria esperienza di rete⁵⁴, e cioè le attività compiute *on-line*, in quanto la responsabilità è una dimensione irrinunciabile dell'esistenza umana e rappresenta il fondamento stesso sul quale poggia il diritto e, dunque, la convivenza civile⁵⁵. Sul punto, sembrano convergere la sensibilità del giurista e quella del filosofo, se è vero che Jonas, nella sua fondamentale opera "*Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*", dopo aver sviluppato una approfondita riflessione socio-filosofica sulla civiltà tecnologica, individua nel «principio di responsabilità» l'unico fondamento etico e giuridico in grado di evitare che lo sviluppo della scienza applicata finisca per disumanizzare il mondo⁵⁶.

⁵⁴ L'operazione si rivela assai delicata, in quanto, all'esigenza di responsabilizzare gli utenti di Internet, si contrappone la opposta, ma ugualmente importante, necessità di tutelare la *privacy* degli stessi. La facilità con cui gli strumenti informatici consentono di memorizzare, trattare e incrociare informazioni personali, rende particolarmente drammatico il problema in parola e impone la ricerca di un difficile equilibrio tra i due obiettivi che, in ogni caso, devono essere parallelamente perseguiti. Per una ricostruzione di tale problematica condotta alla luce della giurisprudenza nordamericana, v., recentemente, M. Waldman, *Expectation of Privacy in Internet Communications*, 92 «A.L.R.5th», 2002, p. 15.

⁵⁵ Chi scrive ha formulato una proposta, volta a ridimensionare il problema dell'anonimato via Internet, nella voce enciclopedica *Internet (responsabilità civile)*, cit., a cui si rinvia anche per gli opportuni riferimenti alla dottrina italiana e straniera che si è occupata dei problemi di responsabilità civile delle nuove tecnologie. Uno strumento ulteriore, che potrebbe essere utilmente impiegato a tale scopo, è quello della firma elettronica, la cui regolamentazione, nell'ordinamento italiano, è attualmente affidata al d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (in «G.U.R.I.», 15 febbraio 2002, n. 39), attuativo della direttiva 1999/93/Ce «relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche». Resta il problema di bilanciare l'esigenza di responsabilizzazione con la *privacy* da garantire agli utenti di Internet; sul punto si rinvia alla nota precedente.

⁵⁶ H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Frankfurt, 1979, trad. it. di P. Rinaudo, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1990.